



# Cassa Geometri

Cassa Italiana di Previdenza ed  
Assistenza dei Geometri  
Liberi Professionisti

Ente di diritto privato a base  
associativa ex D. Lgs. 509/94

## **COMITATO DEI DELEGATI**

Provvedimenti adottati dal Comitato dei Delegati  
nella seduta del 28 novembre 2022 e in attesa di  
approvazione da parte dei Ministeri vigilanti

## SOMMARIO

<b><u>Introduzione .....</u></b>	<b><u>1</u></b>
<b><u>Modifiche regolamentari riguardanti il regime contributivo.....</u></b>	<b><u>4</u></b>
Contributi obbligatori.....	4
Contributo volontario .....	7
<b><u>Modifiche regolamentari riguardanti le prestazioni previdenziali .....</u></b>	<b><u>8</u></b>
Retrocessione contributo integrativo – incremento aliquote .....	8
Pensione anticipata per le professioniste donne .....	10
<b><u>Modifiche regolamentari riguardanti agevolazioni contributive.....</u></b>	<b><u>11</u></b>
Riduzioni per i neo-iscritti sotto i 30 anni – eliminazione limite del 31 dicembre dell’anno di compimento dei 30 anni per le agevolazioni .....	11
Riduzioni in caso di maternità/adozione .....	12
<b><u>Interventi in materia di welfare .....</u></b>	<b><u>13</u></b>
Incremento dotazione provvidenze straordinarie.....	13
Bonus figli.....	14

## INTRODUZIONE

---

La Cassa Geometri è stata istituita nel 1955 come Ente pubblico e ha cominciato la propria attività previdenziale erogando pensioni in base ad un sistema a prestazione definita, dal 1982 si è avvalsa invece di un sistema di calcolo retributivo/reddituale. Il sistema retributivo è un sistema di calcolo molto generoso in quanto la pensione non viene corrisposta in base ai contributi versati ma sulla base della media dei redditi dichiarati. Tale sistema di calcolo inevitabilmente non permette di garantire una sostenibilità dell'Ente in quanto vi è uno sbilanciamento nel rapporto tra contributi e pensioni. Nel 1995, in seguito al Decreto legislativo n. 509/1994, la Cassa è diventata un Ente di diritto privato e, al fine di ristabilire un maggior equilibrio, nel corso del tempo ha apportato una serie di riforme volte a migliorare la sostenibilità nel lungo periodo, garantendo al contempo l'adeguatezza della futura prestazione previdenziale. Le riforme hanno riguardato principalmente la rimodulazione del calcolo reddituale, che ad oggi viene determinato, secondo il principio del pro rata, dalla sommatoria di cinque normative succedutesi nel tempo, con le quali sono stati modificati gli scaglioni di reddito, le aliquote di rendimento e l'arco dei redditi presi a riferimento per il calcolo della media reddituale (fino al 1997 i migliori 10 redditi professionali degli ultimi 15 anni; dal 1998 al 2014 i migliori 25 redditi professionali degli ultimi 30 anni; dal 2015 i migliori 30 redditi professionali degli ultimi 35 anni). Tuttavia le dinamiche economiche e demografiche dell'Italia e, di riflesso, della professione di geometra hanno portato nel 2010 all'introduzione del sistema di calcolo contributivo. Il sistema contributivo consiste nel moltiplicare il montante individuale – costituito dai contributi versati alla Cassa rivalutati, su base composta, al tasso di capitalizzazione della variazione media quinquennale del PIL - per il coefficiente di trasformazione relativo all'età raggiunta al momento della domanda. Questa tipologia di calcolo pensionistico – disciplinato dalla Legge n. 335 dell'8 agosto 1995 – garantisce non solo l'equilibrio del sistema previdenziale ma rispetta anche un patto implicito intergenerazionale; in questo modo infatti ciascun geometra può, nel corso della propria carriera professionale, costruire la propria pensione senza gravare sulla collettività, come invece accade in un sistema reddituale. L'introduzione del sistema contributivo ha tuttavia evidenziato un problema in termini di adeguatezza della prestazione, difatti con il sistema reddituale il tasso di sostituzione – il rapporto tra la pensione e la media dei redditi dichiarati – raggiungeva il 90% mentre con il nuovo calcolo ed un'aliquota del 15% scendeva drasticamente al 35%. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato dei Delegati hanno quindi dovuto far fronte a questa criticità, apportando alcune modifiche al fine di garantire all'iscritto la possibilità di costruirsi una pensione adeguata. L'obiettivo prefissato è stato quello di lavorare per poter raggiungere il risultato emerso dallo studio effettuato dall'Unione Europea e riportato nel Libro Bianco della Previdenza ed Assistenza: l'erogazione di pensioni con un tasso di sostituzione minimo del 50%. Al fine di raggiungere tale risultato, è quindi stata approvata una riforma che ha innalzato l'aliquota del contributo soggettivo dal 15% al 18%. Con la medesima delibera è stata introdotta anche un'importante modifica, con effetti consistenti in termini di adeguatezza della prestazione, che ha stabilito la retrocessione di parte del contributo integrativo – quota che viene versata dal committente alla Cassa tramite il geometra – nel montante contributivo dell'iscritto con percentuali variabili fino al 40% per gli iscritti post 2009, i quali accederanno ad una prestazione totalmente contributiva. La riforma ha quindi permesso un innalzamento consistente del tasso di sostituzione raggiungendo l'obiettivo prefissato del 50%; concedendo inoltre la facoltà di versare un contributo volontario al fine di incrementare ulteriormente e spontaneamente il proprio futuro assegno di pensione.

Nel 2021 si è poi deciso di introdurre un'altra modifica che ha comportato l'abrogazione della pensione di anzianità e l'introduzione della pensione di vecchiaia anticipata. La pensione di anzianità, corrisposta a coloro che raggiungevano i requisiti di almeno 60 anni di età e 40 anni di anzianità contributiva, avvalendosi del principio del pro rata, concedeva ancora l'erogazione di pensioni eccessivamente premiali rispetto ai contributi versati dall'iscritto, le cui conseguenze ricadevano sui colleghi che in futuro avrebbero dovuto far fronte all'ulteriore accrescimento del debito previdenziale. Il provvedimento è stato quindi approvato con il fine di rispettare un patto intergenerazionale tra i giovani iscritti, che accederanno ad una prestazione totalmente contributiva, e gli iscritti più anziani, che possono avvalersi di un sistema di calcolo ancora premiale grazie al principio del pro rata e del sistema misto, e con l'obiettivo di garantire la sostenibilità dell'Ente. Il provvedimento permette comunque l'accesso alla pensione per coloro che possiedono i requisiti anagrafici e contributivi richiesti in precedenza dalla pensione di anzianità, eliminando il requisito del limite del volume d'affari valido per il riconoscimento dell'anno previdenziale ai fini dell'anzianità contributiva, ma limitando un privilegio nel sistema di calcolo, frutto di decisioni stabilite in passato e ormai non più sostenibili.

Il 28 e 29 novembre u.s. il Comitato dei Delegati ha approvato un pacchetto di provvedimenti, tra di essi vi è quello riguardante l'innalzamento dell'aliquota del contributo soggettivo al 20% nel 2025 e al 22% nel 2027 con contestuale innalzamento del contributo soggettivo minimo. Al contempo, al fine di evitare un innalzamento eccessivo del contributo integrativo a causa dell'effetto moltiplicativo (in quanto il contributo integrativo minimo viene stabilito applicando l'aliquota del 5% a un volume d'affari pari a 10 volte il contributo soggettivo minimo), si è proposto anche il congelamento del contributo integrativo minimo. È stata approvata una modifica dell'attuale sistema di retrocessione del contributo integrativo, aumentando la quota del contributo retrocessa al 60% per gli iscritti post 2009 e modificando la distribuzione della quota retrocessa per gli iscritti post 1985. La modifica, come approvata, permette di garantire una sostenibilità del sistema nel lungo periodo, come tra l'altro indicato dal bilancio tecnico redatto dall'Attuario. Al contempo, uno studio effettuato dall'Attuario ha evidenziato una sostenibilità dell'Ente nei prossimi anni, sottolineando al contempo come, senza apportare alcuna modifica al sistema, l'alternativa per garantire la sostenibilità nel lungo periodo sarebbe stata quella di innalzare l'aliquota del contributo soggettivo al 25% nel 2028. Pur potendo quindi posticipare tale riforma, appare importante considerare come l'approvazione della stessa in questo momento garantisce una maggiore sicurezza in termini di sostenibilità nel lungo periodo, permettendo al contempo di disporre di ulteriori risorse necessarie ad ampliare l'offerta di welfare e predisporre interventi in tal senso. Il provvedimento si inserisce inoltre nell'ottica del percorso di programmazione richiesto dal Comitato dei Delegati e più volte ribadito dalle Commissioni Legislativa e Referenti. L'approvazione del provvedimento garantisce un innalzamento del tasso di sostituzione fino al 60%, prodotto dal maggior versamento del contributo soggettivo e dall'ampliamento della quota di contributo integrativo retrocessa. Tale risultato evidenzia il raggiungimento dell'obiettivo iniziale, mettendo inoltre in luce come la Cassa, con un'aliquota più bassa rispetto a quella della Gestione Separata INPS, possa garantire una prestazione più elevata arricchita dai consistenti servizi di welfare che l'altra gestione non offre. Inoltre, sempre al fine di incrementare la futura prestazione, è stata approvata l'eliminazione del limite massimo del 10% per il contributo volontario, consentendo l'estensione del versamento fino ad un importo non superiore al reddito imponibile al netto dei contributi soggettivi obbligatori dovuti.

I provvedimenti approvati, oltre ai suddetti effetti positivi in termini previdenziali, permettono anche l'accesso a maggiori risorse economiche che possono essere investite per potenziare ulteriormente il welfare a favore della categoria già a partire dal 2023. In particolare, è

stato introdotto un provvedimento a supporto delle iscritte, riconoscendo loro le difficoltà che hanno dovuto fronteggiare per bilanciare gli impegni della carriera lavorativa con la gestione del welfare familiare, che - almeno nei decenni passati - è stato totalmente a loro carico. Inoltre, con l'obiettivo di implementare il sostegno durante il periodo della maternità, in cui inevitabilmente l'impegno lavorativo cede il passo a quello familiare e ad esigenze di salute sia dell'iscritta che del nascituro/neonato, sono state introdotte delle agevolazioni in materia contributiva, consistenti nella riduzione della contribuzione minima obbligatoria al 50% per due anni. Per l'anno corrispondente alla nascita del figlio, l'Ente accredita in via figurativa il restante 50% della contribuzione dovuta mentre per il secondo anno di agevolazione non viene corrisposto il contributo figurativo ma l'iscritta può - entro i successivi cinque anni - integrare la contribuzione senza sanzioni anche in forma rateizzata. La medesima agevolazione viene riconosciuta anche nei casi di adozione o di affidamento preadottivo di minore. Sono stati poi introdotti ulteriori benefici per i neodiplomati che al compimento dei 30 anni non abbiano usufruito dell'intero quinquennio di agevolazioni, viene infatti ampliato, per le annualità successive al trentesimo anno di età, il beneficio relativo alla riduzione della sola contribuzione minima, senza però attribuire in via figurativa la quota mancante che potrà essere corrisposta dall'iscritto entro i successivi cinque anni anche in forma rateizzata. È stato deciso anche di ampliare la dotazione per le provvidenze straordinarie. Infine, è stato introdotto un bonus figli, che sarà erogato una volta all'anno a tutti gli iscritti con figli di età fino ai 3 anni e/o non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti; in aggiunta a tale iniziativa è prevista la predisposizione di un bando a sostegno dei figli degli iscritti non rientranti nelle categorie sopracitate.

## MODIFICHE REGOLAMENTARI RIGUARDANTI IL REGIME CONTRIBUTIVO

### Contributi obbligatori

Le modifiche riguardano sia il contributo soggettivo che il contributo integrativo. I provvedimenti costituiscono una misura integrata e coordinata, che deve essere valutata esclusivamente nel complesso degli effetti prodotti. Entrando nel merito, viene rafforzata la quota di contribuzione soggettiva che determinerà la misura della prestazione previdenziale futura, stante il passaggio nel medio termine al sistema contributivo per il calcolo della quota di pensione spettante, in modo da garantire una migliore adeguatezza della pensione erogata. Tale obiettivo viene raggiunto aumentando in modo progressivo l'aliquota del contributo soggettivo, prima al 20% nel 2025 e poi al 22% nel 2027. Contestualmente all'aumento dell'aliquota, viene aumentato l'importo del contributo soggettivo minimo in modo da mantenere la soglia di autoliquidazione ad un livello pari a quello del 2022, tenendo conto dell'inflazione prevista (si segnala che tale contributo è interamente deducibile anche in regime agevolato).

Inoltre, è stato eliminato il collegamento oggi presente nel Regolamento sulla contribuzione tra il contributo soggettivo minimo e il contributo integrativo minimo. Quest'ultimo, infatti, è attualmente calcolato applicando l'aliquota del contributo integrativo ad un fatturato pari a 10 volte il contributo soggettivo minimo. Ogni aumento del soggettivo minimo, quindi, comporta un automatico aumento dell'integrativo minimo a causa dell'effetto moltiplicativo. Con la modifica approvata l'aumento del contributo soggettivo minimo, che è alla base della soglia di adeguatezza della futura prestazione previdenziale, non avrà come riflesso un aumento della quota di integrativo.

Si riportano di seguito le tabelle riguardanti le modificazioni della contribuzione minima, considerando anche l'effetto dell'inflazione.

anno	% inflazione ipotizzata	soggettivo minimo adottati	soggettivo minimo solo inflazione	differenza	integrativo minimo adottati	integrativo minimo a normativa vigente	differenza
2023	1,9%	€ 3.405,00	€ 3.405,00	€ 0	€ 1.705,00	€ 1.705,00	€ 0
2024	8,0%*	€ 3.675,00	€ 3.675,00	€ 0	€ 1.840,00	€ 1.840,00	€ 0
2025	2,9%**	€ 4.205,00	€ 3.780,00	€ 425	€ 1.895,00	€ 2.105,00	- € 210
2026	1,0%**	€ 4.245,00	€ 3.820,00	€ 425	€ 1.915,00	€ 2.125,00	- € 210
2027	1,0%**	€ 4.715,00	€ 3.860,00	€ 855	€ 1.935,00	€ 2.360,00	- € 425

\* Tasso di inflazione acquisito al mese di ottobre 2022

\*\* Tassi di inflazione stimati dal Risk Manager

**Contributo soggettivo**

Scheda intervento	
Tipo intervento	Modifica regolamentare – modifica al Regolamento sulla contribuzione
Effetti	Innalzare il tasso di sostituzione garantendo un futuro previdenziale più adeguato e, al contempo, rafforzare la sostenibilità sul lungo periodo.
Oggetto del provvedimento	<p>È previsto un intervento coordinato in due aree:</p> <p>Incremento dell’aliquota ordinaria del contributo soggettivo a partire dal 2025 con la seguente progressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023 → Aliquota ordinaria 18%</li> <li>• 2024 → Aliquota ordinaria 18%</li> <li>• 2025 → Aliquota ordinaria <b>20%</b></li> <li>• 2026 → Aliquota ordinaria 20%</li> <li>• 2027 → Aliquota ordinaria <b>22%</b></li> </ul> <p>Contestualmente vengono definiti i nuovi valori del contributo soggettivo minimo in modo da mantenere pressoché costante il limite del reddito che produce eccedenza rispetto al minimo, tenendo anche conto degli effetti dell’inflazione prevista per i prossimi anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anno 2023 → soggettivo minimo annuale pari a € <b>3.405</b></li> <li>• Anno 2025 → soggettivo minimo annuale pari a € <b>4.205</b></li> <li>• Anno 2027 → soggettivo minimo annuale pari a € <b>4.715</b></li> </ul> <p>I valori dell’anno 2025 e dell’anno 2027 sono definiti con modifica regolamentare. Il valore dell’anno 2023 è quello già deliberato in base all’art. 5 del Regolamento sulla contribuzione.</p>
Ipotesi utilizzate	<p>Tasso di incremento in base all’inflazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023 → 1,9% (dato acquisito, relativo al 2021)</li> <li>• 2024 → <b>8,0%</b> (dato ipotizzato, relativo al 2022)</li> <li>• 2025 → <b>2,9%</b> (dato stimato dal Risk Manager, relativo al 2023)</li> <li>• 2026 → <b>1,0%</b> (dato stimato dal Risk Manager, relativo al 2024)</li> <li>• 2026 → <b>1,0%</b> (dato stimato dal Risk Manager, relativo al 2025)</li> </ul>
Note	<p>Il valore del 2023 è già stato deliberato in base al regolamento vigente. Gli incrementi previsti dall’art. 5 del Regolamento sulla contribuzione sono determinati applicando il tasso del secondo anno successivo a quello preso a riferimento, come stabilito dall’art. 25, c. 3, del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari</p>

**Contributo integrativo**

Scheda intervento	
Tipo intervento	Modifica regolamentare – modifica al Regolamento sulla contribuzione
Effetti	Minore onore del minimo integrativo.
Oggetto del provvedimento	<p>È prevista l'eliminazione dell'attuale meccanismo di calcolo del contributo integrativo minimo ancorato al contributo soggettivo minimo, prevedendo invece un importo fisso rivalutato con le stesse modalità del contributo soggettivo minimo e delle pensioni.</p> <p>Si parte quindi dal valore relativo all'anno 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anno 2023 → integrativo minimo annuale pari a <b>€ 1.705</b></li> </ul> <p>E si procede per gli anni successivi alla sola rivalutazione con le stesse modalità previste all'art. 5 del Regolamento sulla contribuzione, che viene opportunamente modificato.</p>
Note	Il valore del 2023 è già stato deliberato in base al regolamento vigente.

## Contributo volontario

Il contributo soggettivo volontario, introdotto nell'ordinamento della Cassa con delibera del Comitato dei Delegati nel 2018 e approvato dai ministeri vigilanti nel novembre 2019, consente al professionista di creare una prestazione previdenziale aggiuntiva in modo molto flessibile e personalizzato, al contempo usufruendo dei vantaggi fiscali derivanti dalla deducibilità dei contributi soggettivi.

Fino a questo momento, il professionista poteva versare una quota di contributo volontario variabile dall'1% al 10% del reddito professionale dichiarato, fino al limite di reddito previsto per l'aliquota ordinaria.

La modifica introdotta prevede invece l'eliminazione del tetto del 10%, fermo rimanendo il vincolo di poter versare una quota di contributo volontario che, sommata al contributo soggettivo dovuto, non ecceda la base imponibile per il calcolo del contributo stesso fino al limite previsto per l'aliquota ordinaria (nel 2022 pari a € 156.800,00).

Scheda intervento	
Tipo intervento	Modifica regolamentare – modifica al Regolamento sulla contribuzione
Effetti	Maggiore flessibilità per il professionista nella costruzione del suo futuro previdenziale.
Oggetto del provvedimento	<p>Eliminazione del limite del 10% per la determinazione della quota di contributo soggettivo volontario.</p> <p>La somma del contributo soggettivo obbligatorio e di quello volontario non deve eccedere il reddito limite per l'applicazione dell'aliquota ordinaria del soggetto.</p>

## MODIFICHE REGOLAMENTARI RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

### Retrocessione contributo integrativo – incremento aliquote

Come già spiegato nell'introduzione, l'insieme degli interventi introdotti, valutato organicamente e in modo coordinato, ha l'obiettivo di coniugare nel lungo periodo la sostenibilità della gestione previdenziale con l'adeguatezza delle prestazioni erogate, che saranno principalmente calcolate con il sistema contributivo.

La modifica dell'art. 33 del Regolamento sulla previdenza deve essere inquadrata nel contesto delle iniziative volte al miglioramento dell'adeguatezza delle pensioni.

L'obiettivo viene infatti raggiunto attraverso una nuova modulazione della progressività dell'aliquota in funzione dell'anno di prima iscrizione, eliminando gli attuali "gradoni" generazionali, che portavano a retrocessioni molto diverse anche in caso di storie professionali simili. Più in dettaglio, la nuova formulazione prevede la retrocessione al montante contributivo di una ulteriore quota calcolata applicando l'aliquota del 3% (che equivale al 60%) del volume d'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo, fine al limite previsto dal Regolamento sulla contribuzione per l'aliquota ordinaria del contributo soggettivo. La predetta aliquota è soggetta ad una riduzione dello 0,1% per ogni anno di iscrizione antecedente al 1° gennaio 2010, ferma rimanendo una aliquota minima di retrocessione dello 0,5%. In questo modo si garantisce una perfetta progressività nelle aliquote per coloro che rientrano, anche parzialmente, nei calcoli reddituali in pro-rata.

La seguente tabella riporta le aliquote per anno di prima iscrizione alla Cassa, a partire dal 1985 e fino al 2010. Per gli anni antecedenti al 1985 l'aliquota è sempre pari allo 0,5% (che equivale al 10%), mentre per gli anni successivi al 2010 è sempre pari al 3% (che equivale al 60%).

Modulazione aliquote retrocessione in base all'anno di prima iscrizione alla Cassa					
anno	aliquota	anno	aliquota	anno	Aliquota
1985	0,50%	1995	1,50%	2005	2,50%
1986	0,60%	1996	1,60%	2006	2,60%
1987	0,70%	1997	1,70%	2007	2,70%
1988	0,80%	1998	1,80%	2008	2,80%
1989	0,90%	1999	1,90%	2009	2,90%
1990	1,00%	2000	2,00%	2010	3,00%
1991	1,10%	2001	2,10%		
1992	1,20%	2002	2,20%		
1993	1,30%	2003	2,30%		
1994	1,40%	2004	2,40%		

Le simulazioni effettuate sui redditi prodotti nel 2020 mostrano come la nuova modalità di calcolo della retrocessione comporti un maggiore trasferimento nei montanti contributivi di circa € 13.200.000 annui, che porterebbe il totale complessivo annuo retrocesso a circa 50.000.000 di euro,

valore ancora maggiore è previsto per l'anno 2021 per effetto dell'incremento del volume d'affari prodotto nell'anno 2021 e dichiarato nel 2022 di oltre il 42%.

Scheda intervento	
Tipo intervento	Modifica regolamentare – modifica al Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari
Effetti	Incremento dei montanti contributivi, senza oneri a carico dell'iscritto, che porterà a regime un incremento della prestazione del 20% e introduzione del principio di progressività dell'aliquota.
Oggetto del provvedimento	<p>Innalzamento dell'aliquota di retrocessione del contributo integrativo dal 2% al 3% per i geometri iscritti per la prima volta alla cassa a partire dal 1° gennaio 2010.</p> <p>Contestualmente, rimodulazione delle aliquote per anni di iscrizione precedenti, con eliminazione dei gradoni e implementazione di un sistema di aliquote lineare, con valore minimo pari allo 0,5% per gli iscritti del 1985 e aliquota per tutti i restanti anni di prima iscrizione determinata sottraendo 0,1% all'aliquota massima per ogni anno antecedente rispetto al 2010.</p> <p>Restano invariate tutte le altre condizioni.</p>
Note	La maggiore quota di retrocessione è stimabile, sulla base dei redditi prodotti nel 2020, in circa € 13.200.000.

## Pensione anticipata per le professioniste donne

È stato introdotto un regime agevolato temporaneo per le professioniste che raggiungono i requisiti anagrafico – contributivi per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 34, c. 6bis, del Regolamento sulla previdenza, ovvero almeno 60 anni di età e 40 anni di regolare contribuzione. Nello specifico, si intende variare per le sole professioniste la percentuale di abbattimento della quota reddituale prevista in caso di opzione per la pensione di vecchiaia anticipata, portandola dall’1% per ogni mese di anticipo rispetto all’età di 67 anni allo 0,5% per le domande presentate dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2033. Allo stesso tempo, anche la quota minima di abbattimento viene dimezzata al valore del 6%. Restano invece invariate tutte le altre condizioni e salvaguardie.

La ragione dell’intervento, in analogia a quanto fatto nel regime pubblico con “opzione donna”, è quella di compensare almeno parzialmente per le professioniste gli svantaggi incontrati nel corso della vita professionale, dovuti all’attività di assistenza, cura e dedizione familiare, ancor oggi principalmente svolta dalle donne, che incidono sui redditi professionali e quindi diventano un ostacolo e un disincentivo per l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata.

Si tratta di una misura provvisoria, che dovrà essere accompagnata da interventi attivi volti a favorire la graduale riduzione del divario tra i redditi maschili e femminili, grazie alla rimozione di ogni ostacolo per la piena espressione delle potenzialità delle professioniste.

Scheda intervento	
Tipo intervento	Modifica regolamentare – Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari
Oggetto del provvedimento	<p>Riduzione per le professioniste della percentuale di abbattimento in caso di pensione di vecchiaia ex art. 34, c. 6bis dall’1% allo 0,5% per ogni mese di anticipo rispetto ai 67 anni, con abbattimento minimo anch’esso dimezzato al 6%.</p> <p>La riduzione degli abbattimenti si applica esclusivamente per le domande di pensione presentate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2033.</p>
Note	Il provvedimento dovrà essere affiancato da iniziative, anche di welfare attivo, volte a ridurre il gap reddituale tra professionisti uomini e donne, rimuovendo gli ostacoli che rendono difficoltosa l’espressione del proprio potenziale alle professioniste.

## MODIFICHE REGOLAMENTARI RIGUARDANTI AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

### Riduzioni per i neo-iscritti sotto i 30 anni – eliminazione limite del 31 dicembre dell'anno di compimento dei 30 anni per le agevolazioni

Al fine di aiutare concretamente il geometra nei primi anni della professione, la Cassa prevede importanti agevolazioni contributive per i primi 5 anni di iscrizione, con il limite massimo del 31 dicembre dell'anno di compimento dei 30 anni di età. Inoltre, riconosce in via figurativa per il periodo agevolato la quota di contribuzione soggettiva residua necessaria per arrivare all'importo che sarebbe stato dovuto nel caso non fossero state riconosciute le agevolazioni.

Nel tempo tuttavia l'età media di avvio dell'attività di geometra libero professionista è cresciuta, e ciò ha portato una parte non trascurabile dei nuovi iscritti a non poter usufruire delle agevolazioni per l'intero quinquennio.

Il Comitato ha deciso di introdurre la possibilità, per coloro che non abbiano usufruito dell'intero quinquennio, di godere anche successivamente al trentesimo anno di età delle agevolazioni limitatamente ai soli contributi minimi, seppure senza accredito figurativo della contribuzione da parte della Cassa, lasciando comunque la scelta all'interessato se integrare i versamenti del contributo soggettivo senza sanzioni o ulteriori oneri accessori, ma con la sola applicazione degli interessi legali, entro i cinque anni successivi a quello in cui si è usufruito dell'agevolazione.

Scheda intervento	
Tipo intervento	Modifica regolamentare – modifica al Regolamento sulla contribuzione
Effetti	Ampliamento delle misure di supporto ai giovani professionisti nei primi anni di attività.
Oggetto del provvedimento	È prevista la possibilità, per chi si iscrive alla Cassa entro i 30 anni di età, di usufruire comunque delle agevolazioni previste sui contributi minimi per l'intero quinquennio, quindi anche oltre il 31 dicembre dell'anno di compimento dei 30 anni di età. Tuttavia, per le annualità oltre quella del compimento dei 30 anni, le riduzioni sul soggettivo minimo non daranno luogo a contribuzione figurativa.  È data comunque facoltà al professionista di integrare la contribuzione agevolata non coperta da contribuzione figurativa entro 5 anni dall'anno oggetto di agevolazione, con la sola applicazione degli interessi legali.
Note	La stima dell'impatto economico è stata effettuata sull'attuale insieme di iscritti che godono delle agevolazioni di cui all'art. 1, c. 5.

## Riduzioni in caso di maternità/adozione

Il provvedimento introdotto riconosce in capo alle professioniste madri la riduzione del 50% dei contributi minimi per l'anno di nascita del figlio o per l'anno di effettivo ingresso in famiglia dello stesso in caso di adozione o affidamento preadottivo. La misura proposta prevede l'integrazione figurativa della contribuzione.

Inoltre, l'agevolazione relativa alla riduzione dei contributi minimi del 50% viene applicata anche per l'anno successivo, senza dar luogo ad accredito della contribuzione in via figurativa, viene concessa la possibilità di completare il versamento ridotto del contributo soggettivo con la sola applicazione degli interessi legali entro i cinque anni successivi a quello in cui si è goduto della riduzione.

Le agevolazioni decadono nel caso in cui il reddito prodotto nell'anno del beneficio è superiore alla soglia prevista per i contributi minimi nel caso ordinario. In quest'ultima ipotesi, la maggiore contribuzione dovuta deve essere versata secondo le scadenze previste.

Scheda intervento	
Tipo intervento	Modifica regolamentare – modifica al Regolamento sulla contribuzione
Effetti	Introduzione di nuove agevolazioni per le professioniste madri
Oggetto del provvedimento	<p>Riconoscimento per le professioniste madri di un regime contributivo agevolato nell'anno di nascita/entrata in famiglia di un figlio. L'agevolazione riguarda la riduzione al 50% del contributo soggettivo minimo e del contributo integrativo minimo, con integrazione figurativa del contributo soggettivo.</p> <p>Stessa agevolazione può essere richiesta per l'anno successivo, ma senza integrazione figurativa. In questo caso la minore quota di contributo soggettivo può essere integrata entro cinque anni con il solo versamento degli interessi legali.</p> <p>Le agevolazioni di cui sopra decadono se nell'anno del beneficio viene prodotto un reddito professionale superiore alla soglia prevista per il versamento del solo contributo minimo.</p> <p>L'integrazione figurativa non produce effetti né in caso di cumulo/totalizzazione né per la ricongiunzione.</p>

## INTERVENTI IN MATERIA DI WELFARE

### Incremento dotazione provvidenze straordinarie

Negli ultimi anni è emersa con sempre maggior forza l'esigenza di supportare gli iscritti con politiche di welfare.

L'obiettivo è quello di incrementare ulteriormente il già ampio ventaglio dell'offerta di assistenza, in modo più generalizzato, garantendo al geometra un sostegno in momenti particolari della propria vita familiare e professionale.

Per poter agire in modo più incisivo, si è ampliata la dotazione economica per tali interventi, aumentando a tal fine il finanziamento dall'1% al 2% delle entrate del contributo integrativo. La modifica comporta uno stanziamento maggiore per gli interventi di welfare, senza alcun aumento e nell'ambito delle risorse già disponibili.

Scheda intervento	
Tipo intervento	Modifica regolamentare – modifica al Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari
Effetti	Disponibilità di maggiori risorse al fine di potenziare gli interventi di welfare.
Oggetto del provvedimento	È prevista la modifica della percentuale di finanziamento del fondo per le provvidenze straordinarie, che passa dall'1% al 2% delle entrate accertate per il contributo integrativo nell'anno precedente allo stanziamento.

## Bonus figli

Il provvedimento interviene a sostegno della genitorialità erogando un contributo economico, di natura annuale, pari a 300 euro, per ogni figlio dall'anno di nascita fino al compimento dei tre anni di età e di un ulteriore contributo economico annuale, pari a 500,00 euro, per figli non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti.

Inoltre, con le medesime finalità, è prevista la predisposizione di un bando a sostegno dei figli degli iscritti non rientranti nelle categorie sopracitate.

Scheda intervento	
Tipo intervento	Delibera del Comitato dei Delegati di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di porre in essere ogni adempimento necessario per l'adozione delle misure sopra descritte.
Effetti	Ampliamento degli interventi di welfare.
Oggetto del provvedimento	Bonus per i figli fino ai 3 anni e per i figli invalidi. Istituzione di una Commissione per la proposta di ulteriori interventi legati al merito scolastico e allo stato di bisogno.